SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

10° COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1961

(33^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegno di legge:

«Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori» (143-B) (D'iniziativa dei senatori Terracini ed altri e dei deputati Quintieri ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	
Bitossi)
DE Bosio, relatore 326, 328	3
Mammucari	1
Sullo, Ministro del lavoro e della previ-	
denza sociale 327, 328, 330	,

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Donati, Fiore, Grava, Mammucari, Moltisanti, Sibille, Simonucci, Tinzl, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane. Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Sullo e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri e dei deputati Quintieri ed altri: « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori » (143-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè 10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33^a SEDUTA (3 febbraio 1961)

disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori ».

Tale disegno di legge risulta dall'unificazione in un nuovo testo del progetto di iniziativa dei senatori Terracini, Mammucari, Bitossi, Roasio, Montagnana e Spezzano, già approvato dal Senato, con le proposte dei deputati Quintieri; Nannuzzi, Alberganti, Maglietta, Mazzoni, Vacchetta, Speciale, Adamoli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cianca, Natoli, D'Onofrio; Venturini, Comandini, Fabbri Riccardo, Lizzadri, Vecchietti; Cuttitta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nelle sedute del 17 e del 18 febbraio 1960 il Senato approvò il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri, diretto ad abrogare la legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo e a dettare disposizioni per agevolare la mobilità geografica dei lavoratori, nel testo riveduto e predisposto da questa onorevole Commissione.

Il disegno di legge venne trasmesso alla Camera dei deputati, che lo sottopose ad un ampio esame unitamente alle quattro proposte di legge presentate allo stesso scopo, rispettivamente, dai deputati Quintieri (172), Nannuzzi ed altri (361), Venturini ed altri (848) e Cuttitta (1998).

Le Commissioni permanenti II e XIII della Camera dei deputati, in riunione comune in sede deliberante, stabilirono anzitutto di unificare il testo legislativo del Senato con le quattro proposte di legge dei deputati sopra accennati e nominarono un Comitato ristretto per vedere se fosse o meno il caso di introdurre nel testo approvato dal Senato alcuni principi enunciati nelle menzionate quattro proposte di legge. Tale esame si concluse con la decisione di mantenere pressochè intatto il testo approvato da questo ramo del Parlamento, al quale vennero apportate solamente alcune modifiche più di forma che di sostanza.

Il titolo del disegno di legge approvato dal Senato venne abbreviato, richiamando la abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo e sostituendo il periodo successivo con la seguente frase « nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori ».

Il vostro relatore non ha nulla da obiettare intorno all'accoglimento di questa modificazione, giacchè non influisce minimamente sul testo del disegno di legge, se mai lo caratterizza maggiormente.

Quanto al contenuto del disegno di legge, gli articoli fondamentali 1 e 3 formulati dal Senato sono rimasti intatti, e così pure l'articolo 5.

All'articolo 2, si sono aggiunti tre capoversi, dei quali il primo e il terzo riproducono sostanzialmente le disposizioni espresse nell'articolo 4 del testo senatoriale, rese più specifiche e concrete, stabilendosi tra l'altro che il trasferimento del lavoratore da un Comune all'altro della stessa Provincia o di Provincie contermini può essere fatto modificando soltanto la sua iscrizione nelle liste di collocamento dall'Ufficio del Comune di origine a quello in cui si reca per lavorare, sempre ferma restando l'originaria residenza.

Il secondo capoverso, invece, detta le formalità che devono essere svolte dai rispettivi Uffici di collocamento per effettuare il trasferimento di iscrizione nelle liste.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta di una norma di carattere regolamentare, che è molto opportuno sia compresa nel disegno di legge stesso.

Anche queste modificazioni trovano pieno consenso da parte del vostro relatore.

Segue un ultimo emendamento apportato all'articolo 4, che si può qualificare aggiuntivo alle disposizioni del testo originario. Esso prevede che per determinati lavori da farsi in un Comune concorrano lavoratori di altri Comuni della stessa Provincia o di Provincie contermini, per cui il competente Ufficio di collocamento richieda l'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte della Commissione provinciale, di cui all'articolo 25 della legge sul collocamento 29 aprile 1949, n. 264.

In tale caso, a seguito dell'autorizzazione della nominata Commissione provinciale, lo avviamento al lavoro potrà avvenire non solo senza alcun cambiamento di residenza, 10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33^a SEDUTA (3 febbraio 1961)

ma anche senza alcun trasferimento nelle liste di collocamento. Va da sè che si deve trattare di lavori di rilevante entità, che possano interessare più Comuni o Provincie contermini.

In questi casi, per vero, appare opportuno suddividere con una certa proporzionalità numerica il collocamento dei lavoratori tra questi Comuni o Provincie, compito questo riservato alla Commissione provinciale allo uopo istituita dalla menzionata legge del 1949.

Come vedete, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge predisposto ed approvato dal Senato è stato sostanzialmente confermato dalle Commissioni permanenti II e XIII della Camera dei deputati.

È stato opportuno riferire con particolare sollecitudine sul testo del disegno di legge trasmesso al Senato dalla Presidenza della Camera dei deputati il 27 gennaio 1961, perchè la definitiva completa abrogazione di questa sorpassata ed ingiusta legislazione è di grande urgenza e generalmente invocata, e perchè è dovere di noi legislatori di attuare i precetti fondamentali dettati in materia dalla Costituzione repubblicana, risolvendo finalmente il problema sociale della libera mobilità geografica delle forze di lavoro.

MAMMUCARI. Onorevoli colleghi, premesso che il disegno di legge sarà da noi approvato nel testo che ci è ritornato dalla Camera dei deputati, dichiaro che avremmo preferito che il testo approvato dal Senato fosse rimasto immutato. Questo, in primo luogo, perchè la Corte costituzionale esaminerà la legittimità della legge 9 aprile 1931, n. 358, relativa alla disciplina delle migrazioni interne, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contenente provvedimenti contro l'urbanesimo: e ritengo che il giudizio sarà favorevole alla tesi della incostituzionalità; in questo caso l'intendimento della Corte costituzionale sarebbe più conforme al testo da noi approvato che non al testo che ci viene restituito dalla Camera dei deputati.

In secondo luogo penso che sarebbe stato più opportuno, conservando il testo approvato dal Senato, incominciare a predisporre un altro provvedimento per tutta la materia del trattamento dei disoccupati e degli Uffici di collocamento.

La legge n. 264 del 1949 è più che superata dalla situazione attuale, così come sono radicalmente superate le leggi sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo di carattere fascista.

Un milione di persone che si spostano, infatti, volente o nolente il legislatore, sono venute a creare situazioni nuove; a nostro parere, i commi aggiunti dalla Camera dei deputati non sono idonei a realizzare una regolamentazione generale delle migrazioni di tali masse di persone.

Noi riteniamo, pertanto, che in tal modo si possano creare gravi pericoli e determinare ingiustizie, in quanto, pur dovendosi considerare la situazione dei non residenti, non è giusto trascurare quella dei residenti.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei far notare al senatore Mammucari che l'articolo 2 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come già è stato rilevato dal relatore, non fa altro che specificare e dare forma più concreta ad un comma del testo che era stato approvato dal Senato, in cui era detto: «I lavoratori che si recano giornalmente al lavoro da località viciniori di loro residenza, in Capoluoghi o in Comuni di notevole importanza industriale od economica, possono essere avviati al lavoro senza trasferire la residenza».

 $M\ A\ M\ M\ U\ C\ A\ R\ I$. Ma in tale articolo non era prevista alcuna specificazione di distanza.

A nostro parere, pertanto, il fatto di aver voluto iniziare una regolamentazione senza avere presente un quadro generale del problema può creare una situazione di non perfetta giustizia.

Per tale ragione avremmo preferito che il disegno di legge fosse approvato nel testo del Senato, ferma restando la necessità di realizzare una regolamentazione successiva di tutta la materia relativa ai disoccupati e alle migrazioni interne. 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33^a SEDUTA (3 febbraio 1961)

Siamo, infatti, dell'avviso che per modificare questa situazione legislativa non si debba procedere in modo frammentario.

Stabilire che qualunque lavoratore può andare a lavorare in un raggio di 150 chilometri dal luogo in cui ha la propria residenza, significa, ad esempio, che potranno lavorare a Roma persone che abitano anche al di là delle province di Rieti, Frosinone, Latina o Viterbo; e tutto ciò aggraverà i problemi della nostra città.

Sarebbe stato forse più opportuno non fissare limiti precisi in questo provvedimento, ma lasciarli ad una successiva regolamentazione.

Ciononostante, siamo pronti ad approvare questo disegno di legge, con l'augurio però che il Ministro del lavoro e il Parlamento si preoccupino al più presto di elaborare un provvedimento che aggiorni le disposizioni relative al trattamento dei disoccupati ed agli Uffici di collocamento.

Bisogna ancora tener presente che altri problemi sorgerebbero approvando il testo così com'è, se contemporaneamente non si avesse un quadro generale della redistribuzione delle fonti di lavoro e dei centri di attività produttiva.

Potrà infatti accadere che Torino arrivi a contare un milione e mezzo di abitanti, Milano due e mezzo e Roma tre e mezzo o quattro, modificandosi in tal modo radicalmente, in modo negativo, il rapporto fra città e campagna.

Infatti, anche se mi rendo conto che questo disegno di legge — in riferimento alla drammatica situazione delle campagne — agevola l'afflusso dei lavoratori nei centri produttivi, penso che non si possa risolvere il problema di questo rapporto fra città e campagna solo abolendo gl'impedimenti alle migrazioni interne.

Se vogliamo dunque che questo disegno di legge consegua un risultato positivo dobbiamo, mentre lo approviamo, preoccuparei di avere un quadro organico di tutto il problema.

Ripeto l'esempio di Roma: è chiaro, come ho già detto, che potendo ora i non residenti avere libertà di residenza e lavoro, la popolazione di Roma aumenterà grandemente. Il rapporto fra Roma ed il suo retroterra è non solo drammatico ma tragico, perchè in tutto il Lazio vi sono solo cinque centri industriali; se non si arriverà ad una redistribuzione delle attività produttive nel Lazio — e questa constatazione riguarda anche la Toscana, il Piemonte, la Lombardia — avremo non solo l'aggravarsi del fenomeno dell'urbanesimo, ma un'ulteriore errata distribuzione di investimenti, aggravata dal fatto che dove si determinano investimenti si creano ulteriori ragioni di investimenti (si pensi a ciò che succede al Nord nei confronti del Sud d'Italia).

Se questo disegno di legge non sarà accompagnato da due provvedimenti sostanziali, quello riguardante le modifiche alla legge del 1949 e quello concernente la redistribuzione delle fonti di lavoro e dei centri produttivi, è possibile che il disegno di legge stesso — pur mirando a favorire le popolazioni più povere — abbia effetti negativi per le categorie lavoratrici ed aggravi la situazione economica e sociale italiana.

Perciò, mentre approviamo il disegno di legge in quanto crea finalmente una situazione nuova in riferimento alla libertà di migrazione interna, non possiamo non esprimere le nostre preoccupazioni per le conseguenze che potrebbero derivarne.

D E B O S I O , relatore. Prendo atto del consenso unanime della Commissione nell'approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Non rispondo alle osservazioni fatte dal senatore Mammucari perchè penso che il Ministro vorrà fornire opportune delucidazioni su quanto richiesto.

Sta di fatto che una disciplina generale della materia è urgente; e all'uopo mi associo al desiderio espresso dal senatore Mammucari, certo che l'onorevole Ministro, con la dinamicità che lo distingue, ci darà precisi affidamenti al riguardo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono grato al senatore De Bosio per la relazione decisamente favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33ª SEDUTA (3 febbraio 1961)

Vorrei anche ringraziare l'intera Commissione per il consenso con il relatore, che è stato già anticipato da qualche dichiarazione. Ritengo che l'approvazione di questo disegno di legge costituisca il pagamento di un debito da parte del Parlamento italiano nei confronti della stessa Carta costituzionale.

Il senatore Mammucari ha dichiarato che la Corte costituzionale si appresta ad abrogare essa stessa la legislazione fascista e che perciò il provvedimento è pressochè superfluo e addirittura crea, con le sue aggiunte, difficoltà di vario genere.

In verità, non sappiamo ancora quali decisioni la Corte costituzionale andrà a prendere, ed io stesso non posso, come rappresentante del Governo, anticiparne il giudizio, pure se, come studioso, potrei ritenere che la Corte debba orientarsi verso l'abrogazione delle leggi del 1931 e del 1939.

È molto più opportuno, comunque, che la sentenza venga preceduta da una deliberazione del Parlamento italiano, con cui si riconosca l'esigenza d'el'minare norme incompatibili con l'attuale legislazione. Se, poi, consideriamo che la Corte costituzionale ha solo il potere di annullare ciò che è costituzionalmente illegittimo mentre il Parlamento ha la possibilità di dettare norme positive, possiamo concludere che noi abbiamo doveri che vanno al di là di quelli della Corte.

Di qui scaturisce il motivo del mutamento della intitolazione da parte della Camera dei deputati con l'approvazione dal Governo: non dobbiamo fare soltanto opera distruttiva nei confronti della legislazione fascista, ma dobbiamo emanare norme positive per favorire la mobilità territoriale dei lavoratori. Non saremo un surrogato della Corte costituzionale: un organo che soltanto ne anticipi i giudizi.

Che questa legge vada oltre la pura e semplice abrogazione della legislazione fascista lo dimostrano gli emendamenti che la Camera ha apportati al testo del Senato e che effettivamente migliorano la originaria formulazione.

Fino ad oggi vige una norma strana, che ricorda la storia dell'uovo e della gallina; il lavoratore non può essere avviato al lavoro in una località se non vi ha la residenza, mentre per ottenere quest'ultima deve dimostrare di avere un lavoro. E così gli è impedito non di rado di trasferirsi in una città se non clandestinamente: e questo ha incentivato il fenomeno dei residenti abusivi.

Il disegno di legge in discussione consente ai lavoratori di ottenere la residenza ove lo desiderino, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, la quale, come i senatori ricorderanno, è molto liberale, e di concorrere senza particolari formalità all'avviamento al lavoro. Si ha, pertanto, la liberalizzazione del collocamento attraverso la liberalizzazione della residenza. Basterà che il lavoratore scelga la residenza. Quelli che vogliono venire a lavorare a Roma devono iscriversi all'anagrafe di Roma, e lo possono fare senza vincoli: successivamente possono iscriversi allo Ufficio di collocamento.

Il provvedimento non si limita a tale liberalizzazione, che rappresenta già un passo avanti notevole, ma aggiunge che coloro che abitano — il Senato diceva in località viciniori — entro un certo raggio di distanza possono avere lavoro anche senza chiedere la residenza nel centro maggiore.

La Camera dei deputati, partendo dalla norma del Senato, ha ritenuto opportuno specificare il raggio entro il quale i lavoratori potranno recarsi nei capoluoghi — per esempio a Roma — di pieno diritto, senza avere la residenza: previo trasferimento allo Ufficio di collocamento senza iscrizione alla anagrafe.

Se si ha la residenza a Latina o a Frascati, si può venire a lavorare a Roma, lasciando, però, l'Ufficio di collocamento del luogo di provenienza per iscriversi a quello di Roma, e mantenendo la residenza a Latina o a Frascati.

L'emendamento è migliorativo, secondo me, perchè se si stabilisce che solo quelli che hanno la residenza a Roma possono concorrere al collocamento in questa città, sarà inevitabile l'inflazione delle iscrizioni all'anagrafe di tutti quelli che sperano di avere lavoro a Roma: di gente che non ha l'esigenza di avere residenza, ma solo lavoro.

Con questa norma, invece, potremmo limitare la spinta all'artificioso rigonfiamento anagrafico.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33^a SEDUTA (3 febbraio 1961)

BITOSSI. Nella proposta del Senato si parlava di località viciniori, mentre una località distante 150 chilometri non può ritenersi tale.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lei sa, senatore Bitossi, che quando le leggi sono indeterminate, chi in seguito ne determina le modalità di applicazione è l'Esecutivo. Noi preferiamo invece che queste precisazioni le detti il Parlamento.

Quando il Senato ha previsto che i lavoratori si rechino giornalmente al lavoro da località di loro residenza in capoluoghi o comuni di notevole importanza industriale od economica, senza cambiare la residenza, non si è regolato diversamente dalla Camera: solo ha lasciato nel vago il concetto di « località viciniori ».

È parso al Governo e alla stessa Camera dei deputati che sarebbe stato preferibile non lasciare indeterminatezza, ma stabilire che cosa si intendesse per « viciniori ».

Precisandola, si è voluta anche ampliare la disposizione.

Direi che l'interpretazione data dalla Camera dei deputati è più liberale della precedente.

BITOSSI. Noi siamo perplessi su questa norma dei 150 chilometri.

SULLO, *Ministro del lavoro e della pre-videnza sociale*. Onorevole senatore Bitossi, voglia seguirmi.

Il cittadino abitante in località viciniori a capoluoghi o comuni importanti non ha, con la norma dettata dalla Camera, perduto niente. Se si fosse accettata una interpretazione più restrittiva, a che cosa saremmo arrivati? Coloro che abitano a 100 chilometri avrebbero chiesto la residenza a Roma, con l'effetto di un'inflazione di iscrizioni anagrafiche e conseguente burocratizzazione.

L'ultimo comma aggiunto all'articolo 4 non è innovativo rispetto alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Il Senato, nel modificare il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 di detta legge non aveva considerato che veniva abrogata la norma per la quale la Commissione provinciale di collocamento,

ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori concorrano anche lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Nel testo del Senato la eccezione non compare, mentre essa ha pur avuto molte applicazioni. Poniamo che si debba costruire una diga nel territorio di un comune di 1.000 abitanti e che a solo due chilometri di distanza vi sia un centro di 10.000 abitanti: dovrebbero solo gli abitanti del comune più piccolo concorrere alla costruzione e fornire il personale?

In questo caso, è equo permettere agli abitanti del comune più popoloso di concorrere all'opera con criteri di proporzionalità.

Poniamo che si debbano assumere lavoratori in uno stabilimento che si trovi a cavallo tra due provincie: non si può pretendere, per il fatto che territorialmente lo stabilimento stia di poco al di qua del confine, che gli abitanti di un centro situato appena al di là del confine stesso s'iscrivano all'Ufficio di collocamento di un comune di altra provincia o trasferiscano la loro residenza.

Anche questo terzo emendamento aggiuntivo, rispetto alla liberalizzazione attuata dalla legge, mi pare opportunamente introdotto dalla Camera dei deputati.

Vorrei ora concludere, con qualche dichiarazione generale. Innanzitutto siamo in presenza di una legge rivoluzionaria rispetto all'organizzazione demografica del lavoro italiano: una rivoluzione con passaggi delicati che meriteranno di essere attentamente seguiti.

Il Ministero ha intenzione di creare gli strumenti per seguire l'applicazione del provvedimento; posso anzi anticipare che allo interno della Direzione generale della occupazione costituiremo un Ispettorato per la mobilità territoriale della monodopera.

Mi è stata chiesta una modificazione della legge sul collocamento: il mio predecessore aveva dichiarato che essa era in fase di studio avanzato. Una legge sul collocamento si sta studiando, ma vi sono due ragioni per cui non mi sento di dire che presenterò prestissimo un progetto, occorrendo alcuni mesi di tempo.

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33a SEDUTA (3 febbraio 1961)

In primo luogo c'è il Regolamento sulla libera circolazione della Comunità Economica Europea che, se prima non viene approvato, se non è ratificato da parte di tutti gli Stati contraenti, ci consiglia di non innovare in materia di collocamento, per non ricominciare, subito dopo l'attuazione del Regolamento, a fare altre innovazioni.

In secondo luogo, ritengo che alcuni mesi siano necessari per rendersi conto di tutti gli effetti che deriveranno dall'applicazione del provvedimento che viene oggi approvato dal Senato.

Insomma credo che bisognerà avere alcuni mesi di tempo per presentare qualche cosa che non sia affrettatamente preparata dagli Uffici, ma sia accompagnata anche da pubbliche discussioni.

Le leggi generali vanno studiate organicamente e seriamente. La fretta può essere cattiva consigliera.

Questi due motivi non saranno mai pretesti per ritardare la presentazione del disegno di legge: saranno una spinta ad elaborare razionalmente la legge sul collocamento.

 ${\bf P} \ {\bf R} \ {\bf E} \ {\bf S} \ {\bf I} \ {\bf D} \ {\bf E} \ {\bf N} \ {\bf T} \ {\bf E}$. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

Do lettura dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2, aggiunti dalla Camera dei deputati:

« Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.

« La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

«I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, in seguito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, risulta così formulato:

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

«Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.

« La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazio10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33ª SEDUTA (3 febbraio 1961)

ne del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

« I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

«I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali ».

Do lettura della parte introduttiva e dei primi due capoversi dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

- « Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:
- « In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Provincie contermini.
- «In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 4, il quale in seguito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, risulta così formulato:

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

- « In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Provincie contermini.
- « In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
- « Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

Do lettura dell'articolo 5 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge risulta essere il seguente:

« Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che il titolo del disegno di legge approvato dal Senato era, invece, il seguente:

« Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 10° COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33a SEDUTA (3 febbraio 1961)

9 aprile 1931, n. 358, e 6 luglio 1939, numero 1092), e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportate dalla Camera e già singolarmente approvate dalla Commissione.

 $(\dot{E}\ approvato).$

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. Mario Caroni Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari